

## **La definizione di bene culturale**

Prima di esaminare la disciplina legislativa di tutela dei beni culturali è necessario procedere ad una definizione degli stessi.

I beni culturali si contrappongono, per definizione, ai beni naturali in quanto questi ultimi ci sono offerti dalla natura, mentre i primi sono il prodotto della cultura dell'essere umano.

Un bene culturale si definisce materiale quando è fisicamente tangibile, come un'opera architettonica, un dipinto, una scultura. Si definisce, invece, immateriale quando non è fisicamente tangibile, come una lingua o dialetto, una manifestazione popolare o addirittura una ricetta culinaria.

Al di là della generica definizione, i beni culturali hanno trovato, nel tempo, più precise classificazioni, in specie da parte del diritto internazionale.

In particolare hanno provveduto alla definizione dei beni culturali:

- materiali, la “Convenzione per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato”, firmata all’Aja il 14 maggio 1954 e ratificata dal nostro Stato con la legge 7 febbraio 1958, n. 279;
- immateriali, la “Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale”, conclusasi a Parigi il 17 ottobre 2003.

Il testo della convenzione dell’Aja scaturisce dalla constatazione che i beni culturali hanno subito gravi danni « nel corso degli ultimi conflitti e che, in conseguenza dello sviluppo della tecnica della guerra, essi sono viepiù minacciati di distruzione». Riconosce che i danni arrecati ai beni culturali, a qualsiasi popolo essi appartengano, costituiscono una grave lesione del patrimonio culturale dell'umanità intera, poiché ogni popolo contribuisce alla cultura mondiale. Ravvisa, perciò la necessità che la conservazione di tale patrimonio ha grande importanza per tutti i popoli del mondo e che, pertanto, interessa assicurarne la protezione internazionale.

Questa convenzione definisce beni culturali « a) i beni, mobili o immobili, di grande importanza per il patrimonio culturale dei popoli, come i monumenti architettonici, di arte o di storia, religiosi o laici; i siti archeologici; i complessi di costruzioni che, nel loro insieme, offrono un interesse storico o artistico; le opere d'arte; i manoscritti, libri ed altri oggetti di interesse artistico, storico, o archeologico; nonché le collezioni scientifiche e le collezioni importanti di libri o di archivi o di riproduzioni dei beni sopra definiti; b) gli edifici la cui destinazione principale ed effettiva è di conservare o di esporre i beni culturali mobili definiti al comma a), quali i musei, le grandi biblioteche, i depositi di archivi, come pure i rifugi destinati a ricoverare, in caso di conflitto armato, i beni culturali mobili definiti al comma a); c) i centri comprendenti un numero considerevole di beni culturali, definiti ai commi a) e b), detti centri monumentali» (art. 1).

La convenzione di Parigi considera fondamentale l'interdipendenza tra il patrimonio culturale immateriale e il patrimonio culturale tangibile.

In essa la tutela dei beni culturali immateriali è definita “salvaguardia”, volendo indicare con tale espressione le misure necessarie a favorire la «vitalità del patrimonio culturale immateriale», vale a dire la sua trasmissione alle future generazioni.

All'art. 2, punto 1, della convenzione troviamo la definizione di bene culturale immateriale: « Per patrimonio culturale immateriale si intendono le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, il know-how (cioè le abilità operative) - come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi - che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui riconoscono come parte del loro patrimonio culturale.

Questo patrimonio culturale immateriale, trasmesso di generazione in generazione, è costantemente ricreato dalle comunità e dai gruppi in risposta al loro ambiente, alla loro interazione con la natura e alla loro storia e dà loro un senso d'identità e di continuità, promuovendo in tal modo il rispetto per la diversità culturale e la creatività umana (...).».

Al punto 2 dello stesso articolo vengono indicati i settori in cui si manifesta, tra l'altro, il patrimonio culturale immateriale come sopra definito: tradizioni ed espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, quale “veicolo” del patrimonio culturale immateriale; le arti dello spettacolo; le consuetudini sociali, gli eventi rituali e festivi; le conoscenze pratiche riguardanti la natura e l'universo; l'artigianato tradizionale.

L'Italia, anche se non ha ancora ratificato la convenzione di Parigi, ha avviato, a partire dalla fine del 2006, un vero e proprio processo di valorizzazione del nostro patrimonio culturale intangibile, ancora troppo poco conosciuto, con la istituzione, da parte del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, di una “Commissione scientifica per la valorizzazione delle tradizioni”.